



**REGOLAMENTO PROVA FINALE
DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO**

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO

- 1.** Il titolo di Diploma Accademico di Primo livello è conferito a seguito di una Prova finale consistente nella presentazione e discussione di un elaborato dinanzi ad una Commissione giudicatrice.
- 2.** Lo studente per essere ammesso a sostenere la Prova finale per il conseguimento del titolo deve avere acquisito, nel rispetto delle norme regolamentari, il necessario quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo corso, esclusi i crediti attribuiti alla Prova finale.
- 3.** La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della Prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
- 4.** Lo svolgimento dell'esame finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ART. 2 – IL RELATORE

- 1.** La tesi potrà essere richiesta in una delle discipline contemplate dal piano di studi dello studente anche se il relativo esame ancora non è stato superato. Detto esame dovrà, ovviamente, risultare superato prima di discutere la tesi nella sessione di esami che precede la sessione di diploma accademico.
- 2.** Il docente cui viene richiesta l'assegnazione di una tesi, che assume la funzione di Relatore, può essere un docente interno all'Accademia che, al momento dell'assegnazione della tesi stessa, impartisca ufficialmente uno degli insegnamenti presenti nella programmazione didattica.
- 3.** L'argomento della tesi è assegnato allo studente dal Relatore, il quale valuta l'eventuale proposta dello studente, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, sovrintende alla stesura dell'elaborato dal punto di vista metodologico e scientifico, ne approva la versione finale e relaziona sul lavoro svolto dallo studente in sede di discussione nella seduta di esame finale.
- 4.** Il relatore della tesi può indicare un secondo relatore, denominato Correlatore, che abbia collaborato a seguire il candidato. Correlatore può essere un docente esterno all'istituto o un esperto del settore prescelto che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato; in questi casi il secondo relatore integra la Commissione per il singolo candidato, solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato e non nell'attribuzione del voto finale.

ART. 3 – ACCETTAZIONE TESI

1. Il docente cui viene richiesta una tesi può provvisoriamente sospendere l'accoglimento se dovesse raggiungere un carico di proposte superiore a dieci nello stesso anno accademico, e superiore a cinque all'interno della medesima sessione di esame finale.
2. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità alla richiesta dello studente, l'assegnazione è operata d'ufficio dal Direttore dell'Istituto, scegliendo fra i docenti con il minor carico di tesi in corso di svolgimento.

ART. 4 – RICHIESTA DI APPROVAZIONE TESI

1. La richiesta di approvazione della tesi deve essere inoltrata dallo studente al Direttore, su apposito modulo già firmato dal Relatore. Alla domanda devono essere allegate le ricevute dei versamenti previsti.
2. Il docente, cui viene richiesto l'argomento di tesi, assegna la tesi, sottoscrive la domanda presentata dallo studente per accettazione e indica sul modello il titolo e la traccia generale del lavoro di tesi da svolgere.
3. La richiesta di approvazione di tesi, sottoscritta dal docente relatore per accettazione e completata in ogni sua parte dovrà essere presentata dallo studente al protocollo presso la segreteria studenti entro il 30 aprile.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO FINALE

Il carico di lavoro svolto deve risultare equivalente al numero di crediti attribuito all'elaborato di tesi finale nel manifesto degli studi di ciascun corso (ogni credito formativo equivale a 25 ore di lavoro).

1. La prova finale può consistere, in alternativa:
 - a) nella discussione di un elaborato scritto, di contenuto teorico-metodologico, analitico-critico o storico-artistico, sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi e con i linguaggi specifici del proprio percorso di studi;
 - b) nella presentazione e discussione di un progetto o opera artistica che utilizzi le metodologie e i linguaggi di una o più discipline e che, in ogni caso, deve essere accompagnata da un elaborato scritto che ne evidenzii criticamente l'impostazione teorica, i contenuti e le tecniche utilizzate.

2. Il candidato, durante la discussione, si potrà avvalere del supporto di una presentazione multimediale.
3. L'elaborato finale deve essere redatto in triplice copia di cui una da consegnare al relatore, e le altre due in segreteria per i membri della commissione, oltre una copia in formato digitale. Dopo la discussione una copia dell'elaborato sarà depositata presso la biblioteca dell'Istituto.
4. Al fine di attestare le competenze artistiche, progettuali e tecniche acquisite, qualora l'argomento della tesi sia svincolato da un rapporto evidente con la produzione progettuale e artistica, queste ultime saranno rappresentate da una selezione di lavori e opere già compiute durante il corso degli studi, allestite o documentate liberamente dallo studente.
5. Redazione della tesi in lingua inglese:
 - a) gli studenti stranieri, gli studenti italiani che abbiano svolto il lavoro di predisposizione della tesi all'estero e tutti gli studenti dell'ISTITUTO PANTHEON *Design & Technology*, purché in possesso di comprovata conoscenza della lingua, acquisito il necessario consenso del Relatore, possono redigere la tesi di diploma accademico in inglese. L'elaborato deve essere accompagnato da un abstract in lingua italiana. Il Relatore si fa garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato.
 - b) l'esame della tesi, ovvero la sua illustrazione da parte del candidato e la discussione da parte della Commissione, si svolge comunque in lingua italiana.

ART. 6 – PROCEDURE, SCADENZE E AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

Le domande dovranno essere consegnate in segreteria secondo le scadenze previste e corredate dai relativi allegati e versamenti.

1. Entro il 30 aprile di ciascuna anno accademico lo studente deve aver consegnato alla segreteria il modulo di richiesta di approvazione della tesi indirizzato al Direttore dell'Istituto, compilato e firmato dal docente Relatore.
2. Per poter accedere all'esame finale è necessaria consegnare il modulo di conferma sessione prova finale, che costituirà requisito necessario per poter prenotare la seduta di discussione tesi.
3. La conferma sessione prova finale deve essere effettuata entro il giorno 30 giugno per la sessione estiva, 01 settembre per la sessione autunnale, 25 novembre per la sessione invernale e deve contenere l'approvazione del Relatore, l'eventuale nome del Correlatore e l'indicazione del titolo esatto della tesi e degli eventuali allegati previsti (elaborati progettuali, opere artistiche, tavole illustrative, materiale multimediale, etc.). Al modulo dovrà essere acclusa una copia della tesi. Nel caso di elaborati scritti, anche a corredo di tesi di carattere progettuale, sarà altresì necessaria l'approvazione della Segreteria per quanto concerne la strutturazione del testo e la compilazione della bibliografia.

4. Prima della sessione di esame finale, alla quale è stata richiesta l'iscrizione, lo studente deve consegnare alla segreteria studenti due copie della tesi rilegate, in formato cartaceo e firmate dallo studente, più un a copia digitale, integrata con la documentazione attestante gli allegati di tesi che verranno presentati, come fotografia/e dell'opera artistica o delle tavole illustrative o supporti multimediali. Il Relatore e l'eventuale Correlatore riceveranno copia dell'elaborato direttamente dal candidato.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame finale esclusivamente i candidati che:

a) hanno provveduto alla consegna della tesi;

b) hanno conseguito regolarmente tutti i crediti e sostenuto tutti gli esami, al più tardi nella sessione di esami che precede la sessione di diploma accademico, previsti nel proprio piano di studio;

c) sono in regola con i versamenti delle tasse, dei contributi e degli oneri previsti per le varie annualità d'iscrizione.

6. Lo studente che, trascorsi tre semestri solari dalla data di assegnazione della tesi non sostenga la prova finale, deve inoltrare domanda di proroga dei termini controfirmata dal Relatore della tesi, per non incorrere nella decadenza della medesima assegnazione.

ART. 7 – CALENDARIO DELLE SESSIONI D'ESAME FINALE

1. Sono previste per ogni anno accademico tre sessioni ordinarie d'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico.

- Sessione Estiva, che si tiene di norma nel mese di luglio
- Sessione Autunnale, che si tiene di norma nel mese di settembre
- Sessione Invernale, che si tiene di norma nel mese di dicembre

2. In via eccezionale, per particolari motivi il Direttore dell'Istituto può autorizzare delle sessioni straordinarie.

3. Le date delle sessioni di esame finale sono definite annualmente all'inizio di ogni anno accademico. Sulla base delle ammissioni all'esame finale e sulle disponibilità dei docenti, 10 giorni prima viene pubblicato il calendario delle sedute di esame finale.

ART. 8 – COMMISSIONI

Il Direttore, considerati gli ambiti disciplinari cui le domande d'esame afferiscono, nomina le Commissioni di esame finale, composte da almeno cinque docenti, tra i quali devono figurare: il Presidente, nella figura del Direttore dell'Istituto, o di un suo delegato scelto fra i docenti del corso

di studi di appartenenza del candidato in esame; il Relatore del lavoro di tesi del candidato in esame; un docente del corso di studi di appartenenza del candidato in esame.

Il Correlatore, se presente, fa parte della commissione solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato e non nell'attribuzione del voto finale. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

ART. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

- 1.** Il Presidente della Commissione giudicatrice introduce il candidato dando lettura della scheda curriculare di presentazione (nome, cognome, corso di diploma, indirizzo di scuola, disciplina di esame di diploma, nome e cognome del relatore e dell'eventuale correlatore, titolo della tesi).
- 2.** Il Relatore e/o il Correlatore darà seguito a una breve introduzione dell'argomento di tesi e delle modalità di svolgimento. Il candidato ha a sua disposizione dai 15 ai 30 minuti per illustrare il lavoro di tesi svolto, anche utilizzando mezzi multimediali.
- 3.** Tutti i componenti della Commissione giudicatrice possono intervenire nella discussione della tesi e nello specifico il Relatore e/o il Correlatore può fornire degli approfondimenti ed ulteriori commenti per una maggiore esplicitazione del lavoro di tesi svolto dal candidato.
- 4.** L'esame della tesi potrà impegnare complessivamente un massimo di 40 minuti. Esaurito il tempo disponibile, il Presidente riunisce la Commissione giudicatrice in privato consiglio per la formulazione del voto di diploma finale.
- 5.** Al termine delle procedure di valutazione, il Presidente riapre la sessione pubblica e davanti al candidato proclama, secondo la formula di rito, il conseguimento del diploma accademico con la votazione conseguita.

ART. 10 – VOTO DI AMMISSIONE

- 1.** Il voto di ammissione è espresso in cento decimi e si ottiene dalla media degli esami sostenuti, ponderando i punteggi di merito conseguiti con i relativi crediti e senza tener conto degli eventuali crediti ottenuti privi di votazione di profitto. La media viene arrotondata all'unità per difetto o per eccesso se il punteggio abbia decimali inferiori o superiori/pari a 0,50.
- 2.** Ulteriori valutazioni curriculari vengono messe a disposizione della Commissione giudicatrice per la formulazione del voto di diploma finale relativamente a:
 - lodi conseguite
 - mobilità internazionale

- durata degli studi

ART. 11 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA FINALE

La Commissione può attribuire per la prova finale fino ad un massimo di 10 punti. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, secondo i seguenti criteri:

1. Durata degli studi: completamento degli esami regolarmente in corso 1 punto;
2. Per ogni lode 0,25 punti fino ad un massimo di 2 punti;
3. Partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale 1 punto;
4. Valutazione dell'elaborato finale e della discussione fino ad un massimo di 6 punti, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	PUNTI
sufficiente	Da 0 a 1
discreto	Da 2 a 3
buono	Da 3 a 4
ottimo	Da 4 a 5
eccellente	Da 6

L'attribuzione del voto di diploma e la relativa proclamazione sono, di norma, formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione.

Il voto di diploma è calcolato quale somma di:

1. Voto di ammissione espresso in cento decimi;
2. Punteggio attribuito per la prova finale.

La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in cento decimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/cento decimi. Ove il candidato consegue il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata a maggioranza.

ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico il 10/07/2018, è entrato in vigore a decorrere dalla sessione estiva dell'anno accademico 2018/19 (luglio 2016).